

### 1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Per le controversie di modesta entità è previsto un procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione del tribunale circondariale (*sector kanton van de rechtbank*). La procedura prevede l'introduzione del giudizio con un atto di citazione e stabilisce determinate semplificazioni procedurali. Il codice di procedura civile in vigore nei Paesi Bassi (*Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering*) non contiene disposizioni particolari in materia procedurale per i giudizi dinanzi al giudice della circoscrizione (*kantonrechter*).

Nelle cause transfrontaliere nell'ambito dell'Unione europea è altresì possibile ricorrere al procedimento europeo di regolamento delle controversie di modesta entità.

Il diritto dei Paesi Bassi comprende una legge di attuazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (legge del 29 maggio 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

#### 1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il giudice della circoscrizione è competente per:

le controversie del valore per un importo non superiore ai 25 000 euro;

le controversie del valore di importo indeterminato, nel caso in cui verosimilmente tale importo non superi i 25 000 euro;

Il giudice della circoscrizione statuisce inoltre sulle controversie in materia di diritto del lavoro, di locazione di immobili, di diritto delle agenzie pubbliche, di leasing e di compravendita ai consumatori, di contestazione di ammende per infrazione al codice della strada e in materia di contravvenzioni.

Il giudice della circoscrizione è altresì competente per le cause relative alle controversie di modesta entità a livello europeo. Il limite di valore per poter avviare un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è fissato a un importo massimo di 2 000 euro.

#### 1.2 Applicazione del procedimento

Non esiste una procedura speciale da applicare per le controversie per le quali è competente il giudice della circoscrizione. In linea di principio, la norma che prevede come atto introduttivo del giudizio la citazione vale sia per il tribunale circondariale che per la sezione del tribunale per la circoscrizione. Una differenza rilevante tra i due tipi di procedura da applicare sta nel fatto che le parti possono avviare esse stesse il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione, mentre nelle altre cause (avviate dinanzi al tribunale circondariale) le parti devono farsi rappresentare da un avvocato. V. quesito 1.4 di cui sopra. Inoltre, per le cause avviate dinanzi alla sezione della circoscrizione è competente un giudice monocratico.

Per le controversie di modesta entità a livello europeo sono applicabili le disposizioni in materia di deposito di un ricorso.

#### 1.3 Moduli

Il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione è avviato nella maggior parte dei casi con atto di citazione. Tale procedura è prevista per tutte le sezioni (tribunale circondariale e sezione della circoscrizione del tribunale). Le informazioni principali che figurano nella citazione sono le conclusioni (l'oggetto stesso dell'azione) e i mezzi probatori richiesti per suffragarle (gli elementi di fatto e di diritto sui quali si basano le conclusioni).

Il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione si caratterizza per i seguenti aspetti:

il convenuto viene citato dinanzi al tribunale circondariale A, ma per comparire dinanzi al giudice della circoscrizione con sede nel capoluogo A o in un altro luogo, indicato, che dipende dal tribunale A.

quando l'attore agisce tramite una persona munita di procura, il nome e il domicilio di quest'ultima devono figurare nell'atto introduttivo del giudizio.

Un'azione che rientra nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità viene avviato per mezzo del formulario A, che si può scaricare dal portale europeo della giustizia elettronica.

Il ricorso dev'essere depositato presso il giudice competente conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

#### 1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Per le controversie sottoposte al giudice della circoscrizione, le parti possono stare in giudizio senza essere rappresentate da un avvocato. Pertanto, non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato. Inoltre, le parti possono farsi assistere da una persona munita di procura che non dev'essere necessariamente un avvocato. V. il quesito 1.8 per quanto riguarda il rimborso delle spese di assistenza legale di un avvocato.

Anche nell'ambito di un procedimento europeo non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

#### 1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Si applica la normativa dei procedimenti ordinari in materia di mezzi probatori. Nei Paesi Bassi tali norme prevedono una discrezionalità massima per il giudice in materia di valutazione degli elementi di prova. V. altresì "Assunzione delle prove e mezzi di prova". Il regolamento (CE) n. 861/2007 succitato regola all'articolo 9 l'assunzione delle prove e i mezzi di prova nell'ambito dello svolgimento del procedimento europeo.

#### 1.6 Procedura scritta

Per le sezioni competenti per le circoscrizioni esiste un regolamento di procedura rurale relativo al ruolo in materia civile. Gli atti redatti per iscritto possono essere depositati presso la cancelleria del tribunale circondariale (informazioni personali, indirizzo postale, numero di fax) prima della data dell'udienza prevista per il processo, ma anche il giorno stesso. Nel procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione, le conclusioni e gli atti possono essere formulati oralmente. La procedura europea prevede un procedimento scritto nel corso del quale se il giudice lo ritiene necessario oppure su istanza di parte, è possibile svolgere un procedimento orale.

#### 1.7 Contenuto della decisione

Nella sentenza il giudice deve menzionare:

i nomi e i domicili delle parti e le persone muniti di procura o gli avvocati;

lo svolgimento del procedimento;

le conclusioni contenute nell'atto di citazione e le conclusioni delle parti;

i motivi della decisione, menzionando i fatti e le considerazioni del giudice;

la decisione finale del giudice;  
il nome del giudice e  
la data della pronuncia.  
La sentenza è firmata dal giudice.

### **1.8 Rimborso delle spese**

Per avviare un procedimento presso il giudice della circoscrizione è possibile che si debbano affrontare le seguenti spese: diritti di cancelleria, condanna alle spese e spese di assistenza legale.

I diritti di cancelleria sono imputabili alla parte che ha avviato il procedimento. Il relativo importo dipende dalla controversia. In pratica, l'avvocato anticipa l'importo suddetto, che successivamente va posto a carico dell'attore. Il giudice può condannare la parte che è dichiarata soccombente a sostenere le spese della controparte. Nel caso in cui non risulti una totale soccombenza di una delle parti, ciascuno sostiene le proprie spese. Il giudice può altresì condannare le parti a sostenere le spese di assistenza legale, le spese dei testimoni, le spese delle perizie, le spese di viaggio e di soggiorno, le spese di atti e altre spese stragiudiziali (<http://www.rechtspraak.nl/>).

La legislazione vigente nei Paesi Bassi offre talvolta ai più indigenti la possibilità di beneficiare di un contributo al pagamento delle spese di assistenza legale. Tuttavia, non è possibile beneficiare di un'assistenza legale in tutte le cause che si svolgono dinanzi al giudice della circoscrizione. Tuttavia, nel caso non sia indigente, il cittadino contribuisce altresì alle spese di assistenza legale in funzione della sua situazione finanziaria. La domanda d'intervento nelle spese di assistenza legale viene presentata dall'avvocato presso il Consiglio dell'assistenza giudiziaria. Tale punto è regolato dalla legge sull'assistenza giuridica. Quest'ultima comprende anche al capo III A, le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria nelle cause transfrontaliere nell'ambito dell'UE, disposizioni che recepiscono la direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere (<http://www.rvr.org/>).

### **1.9 Possibilità d'impugnazione**

Le decisioni prese dalla sezione del tribunale della circoscrizione possono essere oggetto di un'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello (*gerechtshof*). Si può impugnare la sentenza soltanto nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 1 750 euro. L'impugnazione va presentata nei tre mesi successivi alla pronuncia del giudice. Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non è possibile impugnare una decisione del giudice della circoscrizione.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.